

Reg. Sent. 1914/24

n. 1321/23 R.G.T.

n. 1260/22 R.G. notizie di reato

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**

**SENTENZA**

**CONTESTUALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE ONORARIO del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Teresa De Lutiis - all'udienza pubblica del giorno 12/12/2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

(...) nato ad (...) il (...),

residente in (...)

ASSENTE

Difensore di ufficio: Avv. (...) del Foro di Pescara

**come da foglio allegato**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con l'intervento di

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa De Meo;

- avv.ti di ufficio

Le parti hanno concluso come da verbale.

**IMPUTATO**

Del reato p. e p. dall'art. 640 c.p. perchè, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con artifici e raggiri consistiti nel simulare la disponibilità di una Play Station 4 e comunque nell'offrirla in vendita sul sito "Subito.it " per l'importo di euro 130,00, nel pattuire tramite contatti telefonici e messaggi whatsapp le modalità di pagamento e spedizione della merce ed assicurando l'invio della stessa appena ricevuto il pagamento, induceva in errore nella serietà dell'affare, (...) che si determinava all'acquisto suddetto, effettuando il versamento richiesto di

euro 130,00 sulla carta Paste Pay Evolution nr. (...) intestata a (...) procurandosi in tal modo un ingiusto profitto patrimoniale con pari danno per la persona offesa, posto che la predetta effettuava l'esborso suddetto senza aver ricevuto quanto compravenduto.

Con la recidiva.

In Tocco da Casauria il 26.11.2020

### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Con decreto PM in sede del 1/02/2023 l'imputato veniva citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'imputazione.

Dichiarato aperto il dibattimento, la persona offesa, (...), all'udienza odierna non compariva nonostante l'avviso di remissione tacita regolarmente notificato pertanto, ai sensi dell'art. 152 c.p. la querela sporta dalla stessa nei confronti degli imputati deve ritenersi tacitamente rimessa.

L'imputato, rimasto assente nonostante la citazione e considerata espressione di scelta volontaria di disinteresse al processo e costituisce quindi fatto incompatibile con la volontà di non accettare la remissione (il difensore di ufficio, presente non ha manifestato volontà contraria dell'imputato alla accettazione della remissione suddetta)

Ciò posto, va considerato che il reato contestato deve ritenersi procedibile a querela di parte; Pertanto, essendo il contestato reato perseguibile a querela, è da ritenersi estinto per remissione tacita di querela, sicchè deve dichiararsi non doversi procedere nei confronti dell'imputato con la relativa formula.

Le spese del procedimento vanno poste a carico dell'imputato come per legge.

**p.q.m.**

visto l'art. 129 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di (...) per il reato a lui ascritto perchè estinto per remissione tacita di querela. Pone le spese del processo a carico dell'imputato.

Così deciso in Pescara all'udienza dibattimentale del 12/12/2024

Il Giudice Onorario